



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/12/2020

N.17

Data:

28/12/2020

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'Art 20 del D.lgs. 19 Agosto 2016 n.175- Anno 2019.

L'anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di Dicembre alle ore 18:10, in videoconferenza tramite la piattaforma Google Meet, in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO PROVINCIALE. All'appello risultano presenti i seguenti:

| COGNOME E NOME | PRESENTE |
|-----------------------|-----------------|
| FABIANI SERGIO | SI |
| ANGELICI GIOVANNA | SI |
| BOSANO ISABELLA | SI |
| CAPRIOTTI LUIGI | -- |
| CURZI MARCO | SI |
| GIROLAMI MARIADELE | SI |
| MORGANTI MARIA RITA | SI |
| NOVELLI STEFANO | SI |
| ROSETTI PIERPAOLO | SI |
| SEGHETTI PIERA | SI |
| TONELLI DANIELE | SI |

Presenti n° 10 Assenti n° 1

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. LIBETTI EROS NUNZIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, FABIANI SERGIO, il quale constata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

ANGELICI GIOVANNA

NOVELLI STEFANO

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'Art 20 del D.lgs. 19 Agosto 2016 n.175- Anno 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147/BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)

Si esprime il seguente parere sulla proposta in oggetto:

FAVOREVOLE.

Ascoli Piceno, li 22/12/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. LIBETTI EROS NUNZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ARTICOLO 49, COMMA 1 E ARTICOLO 147/BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000)

Si esprime il seguente parere sulla proposta in oggetto:

FAVOREVOLE.

Ascoli Piceno, li 22/12/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Dott. LIBETTI EROS NUNZIO

CONSIGLIO PROVINCIALE – Seduta del 28 dicembre 2020

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

- che l'art. 24 del T.U.S.P. di cui al D. Lgs. 175/2016, come aggiornato con D. Lgs. n. 100/2017, stabilisce che, entro e oltre il 30/09/2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23/09/2016, data di entrata in vigore del T.U.S.P.;
- che, attraverso l'adozione del provvedimento *de quo*, l'Amministrazione provinciale è chiamata ad effettuare per ogni partecipazione posseduta, una analisi volta ad individuare le società che dovranno essere inserite in un piano di riassetto che porti alla loro prossima razionalizzazione, anche mediante fusione con altre realtà analoghe, ovvero, quali società dovranno essere cedute o alienate, oppure sciolte e messe in liquidazione o quali infine, sussistendone le condizioni di legge e dietro motivazione adeguatamente rinforzata ed articolata, potranno essere mantenute;

Richiamato l'art. 1, comma 2, del T.U.S.P., in base al quale le disposizioni del D. Lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che, sulla base dei tassativi presupposti previsti dal T.U.S.P. e tenendo conto delle *"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. N. 175/2016"*, emanate dalla Corte dei Conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 19 del 19/07/2017, le quote sociali che gli Enti Locali territoriali sono tenuti a razionalizzare sono quelle possedute in società che:

- non sono più strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione;
- svolgono attività diverse da quelle consentite dall'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 175/2016;
- non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del citato decreto, nel senso che il mantenimento dell'intervento pubblico nella società non è sostenibile da un punto di vista economico e finanziario, è incompatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, è altresì incompatibile con le norme dei trattati europei e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
- ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 175/2016;

Considerato che, in particolare, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del T.U.S.P., la valutazione che l'Ente è chiamato a svolgere in sede di revisione straordinaria prevede l'adozione di

misure di razionalizzazione nei casi in cui ricorra anche una delle seguenti ipotesi, vale a dire:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del T.U.S.P.

Dato atto che l'Ente, in attuazione alle stringenti previsioni imposte in primo luogo con la L. 190/2014, l'Ente ha regolarmente adottato i previsti provvedimenti di razionalizzazione stabiliti dal Legislatore e in particolare:

- con D.C.P. n. 9 del 20/05/2015 ha deliberato il primo Piano di razionalizzazione delle società partecipate;
- con nota del 31/03/2016, al prot. n.12331 in ottemperanza all'art. 1, comma 612, della L. 190/2014, ha inoltrato la *"Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Ascoli Piceno"*, concernente l'indicazione dei fatti di gestione susseguitisi successivamente all'adozione del Piano di razionalizzazione;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale N. 20 del 30/10/2017 ha adottato un ulteriore piano di revisione straordinaria delle partecipazioni secondo le linee guida 2017 della Corte dei Conti ;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 28/12/2018 e con deliberazione n. 29 del 13/12/2019 con le quali sono stati annualmente approvati i piani di razionalizzazione;

Preso atto dell'orientamento espresso dalla Regione Marche nella D.G.R. n. 303 del 31/03/2016 circa il mancato trasferimento in capo alla stessa delle quote di partecipazioni afferenti a funzioni non fondamentali soggette al riordino amministrativo disciplinato con la L.R. 13/2015, attuativa della L. 56/2014;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., l'Ente può mantenere esclusivamente partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/ 2016;
- c) realizzazione e gestione di un opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. 50/2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/ 2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016;

Considerato che, sempre in base alla normativa *de quo*, è altresì consentita:

- l'acquisizione di partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni socie;
- la partecipazione in società *in house* che hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) sopra elencate; la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili la possibilità, infine, di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella L. 148/2011, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.

Valutate, sulla base delle indicazioni fornite dal Legislatore e dalla Corte dei Conti nelle citate Linee Guida, le modalità e le tipologie di attività e servizi messi in atto dalle Società partecipate dalla Provincia di Ascoli Piceno;

Dato atto che la ricognizione straordinaria delle Società partecipate è un adempimento obbligatorio da adottarsi anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti territorialmente competente ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P. e citate Linee di Indirizzo stilate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti lo scorso 19/07/2017 con deliberazione n. 19;

Verificato che, in base a quanto sopra, le risultanze della revisione straordinaria sono le seguenti:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

| Denominazione. società | Tipo di partecipazione | Attività svolta | Quota % | Motivazioni della scelta |
|---------------------------------|---------------------------|---|----------------|--|
| GAL PICENO SCARL | Diretta | Attuazione Asse "Leader" del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, presentato dal GAL (Gruppo Azione Locale) programmazione 2014-2020. Animazione e promozione dello sviluppo rurale, Formazione ed aiuti all'occupazione. Promozione sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali. Promozione storico-culturale del territorio. Sostegno piccole e medie imprese, sviluppo ed innovazione del sistema agricolo locale. | 5,00 | L'art. 4, comma 6, del T.U.S.P. stabilisce espressamente che è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 1303/013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art. 61 del Regolamento Europeo n. 508 del 15/05/2014. |
| START S.P.A | Diretta | Esercizio pubblico di trasporto di persone con qualsiasi mezzo. Esercizio attività di noleggio da rimessa con o senza conducente. Gestione agenzie di viaggio. Gestione strutture attrezzate per arrivo e partenza passeggeri. Gestione dei posteggi per veicoli, scale mobili ed ascensori e tutto quanto inerente il trasporto e la mobilità delle persone. | 32,96 | La detenzione della quota sociale non risulta coerente ed indispensabile al perseguimento delle funzioni fondamentali assegnate alla Provincia dall'art. 1, comma 85, della L. 56/2014. Pubblico Locale è stata definitivamente trasferita alla Regione Marche. Verranno adottate iniziative con la Regione Marche ENTRO IL 31/12/2021, vista la rilevanza strategica del trasporto pubblico locale. |

Recesso dalla società

| Denominazione -società | Tipo di partecipazio ne | Attività svolta | Quota | Motivazioni della scelta |
|--|-------------------------------|--|-------|---|
| CENTRO AGROALIMENTAR E PICENO SPA | Diretta | Costruzione e gestione Centro Agroalimentare all'ingrosso di San Benedetto Tronto ed inoltre di altri centri o mercati agroalimentari all'ingrosso prodotti freschi conservati, nonché prodotti della caccia, pesca e allevamenti bestiame, formaggi e mangimi, fiori e piante ornamentali. | 6,96 | <p>Sulla base dell'art. 4, comma 1, del TU S.P., la detenzione delle quote a fianco indicate non è coerente ed indispensabile al perseguimento delle funzioni fondamentali assegnate alla Provincia dall'ari 1, conima 85, della L. 56/2014. Con la successiva entrata in vigore della L.R. 13/2015, tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni "Agricoltura" e "Cultura" sono state definitivamente trasferite alla Regione Marche. Nella fattispecie si rappresenta che l'Ente, con avviso di manifestazione d'interesse di cui al Prot.12155 del 30/03/2015, concernente il tentativo di vendita con procedura ad evidenza pubblica della quota di partecipazione in "centro agroalimentare piceno spa", conclusasi senza esito per la mancanza di offerte di acquisto, Riproposta in data 31/01/2017 di cui al protocollo 2071 anch'esso senza esito per la mancanza di offerte. In sede di razionalizzazione straordinaria l'Ente intende formalizzare alle Società indicate la richiesta di liquidazione della quota sulla base dell'ari 1, comma 569, della L. 147/2013. Nel corso del 2020 si è esercitato il diritto di recesso con esito negativo, per i motivi riportati nelle schede di relazione</p> <p>ADIOZIONE DELLE INIZIATIVE DI RECESSO E VENDITA QUOTAENTRO IL 31/12/2021</p> |

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro un anno dalla data di adozione del medesimo, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, la Provincia non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatti salvi in ogni caso, il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, le quote di partecipazione saranno liquidate in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine ad ogni singola partecipazioni detenuta dall'Ente e diffusamente dettagliate nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione;

Richiamato il citato Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 190/2014 n. 190 con deliberazione consiliare n. 9 del 20/5/2015;

Considerato opportuno rappresentare la effettiva mancanza di oneri diretti per la gestione delle quote societarie di proprietà;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.29 del 13/12/2019 con la quale è stata adottato un piano di revisione delle partecipazioni, che in questa sede si conferma;

Considerato che rispetto al precedente piano di razionalizzazione si prende atto del avvenuto azzeramento della quota posseduta nell'Aerdorica spa avvenuta già nel corso del 2019 per azzeramento del capitale sociale e contestuale aumento dello stesso con mancato esercizio dell'opzione prevista da parte della Provincia di Ascoli Piceno;

Viste le linee guida del MEF condivise con la Corte dei Conti emanate in data 27/11/2020 sulla compilazione delle schede ricognitive delle partecipate e del processo di razionalizzazione;

Viste le schede ricognitive delle partecipate, debitamente compilate, che si allegano come parte integrante del presente provvedimento;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. di approvare le schede di rilevazione approvate dal MEF per la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione 2019 ai sensi dell'art.20 comma 4 del d.lgs.175/2016, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le schede di rilevazione approvate dal MEF per la revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art.20 comma 1 del D.lgs.175/2016, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di prendere atto dell'avvenuto azzeramento, già nel corso dell'esercizio 2019, della quota posseduta nell'Aerdorica spa per i motivi riportati in narrativa;
4. di mantenere, sulla base delle motivazioni riportate nella tabella, le seguenti partecipazioni societarie:

| Mantenimento senza interventi di razionalizzazione | | | | |
|---|---------------------------|---|------------|--|
| Denominazione. società | Tipo di partecipazione | Attività svolta | Quota % | Motivazioni della scelta |
| GAL PICENO SCARL | Diretta | Attuazione Asse "Leader" del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, presentato dal GAL (Gruppo Azione Locale) programmazione 2014-2020. Animazione e promozione dello sviluppo rurale, Formazione ed aiuti all'occupazione. Promozione sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali. Promozione storico-culturale del territorio. Sostegno piccole e medie imprese, sviluppo ed innovazione del sistema agricolo locale. | 5,00 | L'art. 4, comma 6, del T.U.S.P. stabilisce espressamente che è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 1303/013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art. 61 del Regolamento Europeo n. 508 del 15/05/2014. |

| Denominazione società | Tipo di partecipazione | Attività svolta | Quota % | Motivazioni della scelta |
|--------------------------|---------------------------|---|------------|---|
| START S.P.A | Diretta | Esercizio pubblico di trasporto di persone con qualsiasi mezzo. Esercizio attività di noleggio da rimessa con o senza conducente. Gestione agenzie di viaggio. Gestione strutture attrezzate per arrivo e partenza passeggeri. Gestione dei posteggi per veicoli, scale mobili ed ascensori e tutto quanto inerente il trasporto e la mobilità delle persone. | 32,96 | La detenzione della quota sociale non risulta coerente ed indispensabile al perseguimento delle funzioni fondamentali assegnate alla Provincia dall'art. 1, comma 85, della L. 56/2014. Con la successiva entrata in vigore della L.R. 13/2015, la finzione del Trasporto Pubblico Locale è stata definitivamente trasferita alla Regione Marche. ADOZIONE DELLE INIZIATIVE CON LA REGIONE MARCHE ENTRO IL 31/12/2021 |

-5. di cedere e recedere, sulla base delle motivazioni riportate nella tabella di cui sopra dalle seguenti partecipazioni societarie:

**Cessione a titolo gratuito e recesso
dalla società:**

| Denominazione -società | Tipo di partecipazio ne | Attività svolta | Quota | Motivazioni della scelta |
|--|-------------------------------|--|-------|---|
| AERDORICA SPA (CESSIONE) | Diretta | Gestione del sistema aeroportuale di Falconara Marittima (AN). Progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture, ammodernamento, manutenzioni ed innovazioni dei servizi aeroportuali di Falconara Marittima. | 6,96 | Sulla base dell'art. 4, comma I, del T.U.S.P., la detenzione della quota sociale non risulta coerente ed indispensabile al perseguimento delle funzioni fondamentali assegnate alla Provincia dall'art. I, comma 85, della L. 56/2014. Con l'entrata in vigore della L.R. 13/2015, tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'esercizio della funzione "Trasporto Pubblico Locale" sono stati definitivamente trasferiti in capo alla Regione Marche. Nella fattispecie si rappresenta che l'Ente, con avviso di manifestazione d'interesse di cui al Prot.12155 del 30/03/2015, concernente il tentativo di vendita con procedura ad evidenza pubblica della quota di partecipazione in "Aerdorica SpA", conclusasi senza esito per la mancanza di offerte di acquisto, Riproposta in data 31/01/2017 di cui al protocollo 2071 anch'esso senza esito per la mancanza di offerte. In sede di razionalizzazione straordinaria l'Ente intende formalizzare alle Società indicate la richiesta di liquidazione della quota sulla base dell'ari 1, comma 569, della L. 147/2013. ADOZIONE DELLE INIZIATIVE ENTRO IL 31/12/2019 |
| CENTRO AGROALIMENTAR E PICENO SPA (RECESSO) | Diretta | Costruzione e gestione Centro Agroalimentare all'ingrosso di San Benedetto Tronto ed inoltre di altri centri o mercati agroalimentari all'ingrosso prodotti freschi conservati, nonché prodotti della caccia, pesca e allevamenti bestiame, formaggi e mangimi, fiori e piante ornamentali. | 6,96 | Sulla base dell'art. 4, comma 1, del TU S.P., la detenzione delle quote a fianco indicate non è coerente ed indispensabile al perseguimento delle funzioni fondamentali assegnate alla Provincia dall'ari 1, comma 85, della L. 56/2014. Con la successiva entrata in vigore della L.R. 13/2015, tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni "Agricoltura" e "Cultura" sono state definitivamente trasferite alla Regione Marche. Nella fattispecie si rappresenta che l'Ente, con avviso di manifestazione d'interesse di cui al Prot.12155 del 30/03/2015, concernente il tentativo di vendita con procedura ad evidenza pubblica della quota di partecipazione in "centro agroalimentare piceno spa", conclusasi senza esito per la mancanza di offerte di acquisto, Riproposta in data 31/01/2017 di cui al protocollo 2071 anch'esso senza esito per la mancanza di offerte. In sede di razionalizzazione straordinaria l'Ente intende formalizzare alle Società indicate la richiesta di liquidazione della quota sulla base dell'ari 1, comma 569, della L. 147/2013. ADOZIONE DELLE INIZIATIVE ENTRO IL 31/12/2021 relativamente alla vendita della quota o all'esercizio del diritto di recesso.. |

6. di incaricare il competente Servizio Società Partecipate a predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
7. di stabilire che, nel rispetto dell'art. 24, comma 3, del T.U.S.P., copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
8. di stabilire, in ottemperanza all'art. 15 del T.U.S.P. ed alla circolare ministeriale del MEF del 05/07/2017, che copia della presente deliberazione sia comunicata al Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo *on line* "Partecipazioni" accessibile dal portale <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

9. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dell'Ente;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE
F.to DR. EROS NUNZIO LIBETTI

IL PRESIDENTE

Invita il Dott. Libetti a relazionare la proposta di deliberazione che si riporta;

Terminata l'illustrazione dichiara aperta la discussione, non essendoci interventi invita il Consiglio a deliberare;

Il tutto come risulta dalla registrazione audio depositata agli atti avente valore probatorio e documentale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO il decreto n. 25 in data 26/03/2020 recante: *"Determinazione dei criteri per la tenuta delle riunioni del Consiglio Provinciale e l'assunzione dei Decreti Presidenziali"*;

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. n° 267/2000, così formulati: "Favorevole";

ACQUISITO il parere "Favorevole" del Collegio dei Revisori in data 28.12.2020, ai sensi dell'art. 239 T.U. 267/2000; (allegato)

Con votazione palese espressa per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti n. 10

Favorevoli 6: (Fabiani, Bosano, Morganti, Novelli, Rosetti, Tonelli)

Astenuti 4: (Angelici, Curzi, Girolami, Seghetti)

DELIBERA

-di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

-di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs.vo n.267/2000.

Quindi stante l'urgenza di provvedere

Con successiva votazione palese espressa per appello nominale che dà il seguente risultato:

Presenti n. 10

Favorevoli 6: (Fabiani, Bosano, Morganti, Novelli, Rosetti, Tonelli)

Astenuti 4: (Angelici, Curzi, Girolami, Seghetti)

DELIBERA

di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, 4° comma del TUEL n. 267/2000.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
FABIANI SERGIO

Il Vice Segretario Generale
Dott. LIBETTI EROS NUNZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all' Albo Pretorio On Line di questa provincial il giorno

E vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c1, Dlgs. 267/2000.

Ascoli Piceno, li _____

Il Segretario Generale
Dott. LIBETTI EROS NUNZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

È divenuta esecutiva il giorno _____

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000).

Diverrà esecutiva il giorno _____

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000).

Ascoli Piceno, li _____

Il Segretario Generale
Dott. LIBETTI EROS NUNZIO